

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 572

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FAVILLA e RIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1994

Estinzione della fondazione Pellegrini-Carmignani
di Montecarlo (Lucca) e destinazione dei beni

ONOREVOLI SENATORI. - Con atto notarile del 19 aprile 1852, la signora Anna Pellegrini Carmignani costituiva una fondazione per «l'istruzione gratuita delle fanciulle del territorio di Montecarlo» (Lucca) e la dotava di un capitale e di locali di un ex-convento che le veniva ceduto con atto notarile in data 30 ottobre 1851 da un certo signor Pardocchi e dalle Suore di S. Anna, con il preciso scopo che gli stessi venissero adibiti a scuola.

La scuola venne riconosciuta ufficialmente con regio decreto del 18 dicembre 1875 come «Pubblica Istituzione Educativa denominata Fondazione Pellegrini-Carmignani».

Secondo lo statuto la Fondazione doveva essere amministrata da una Deputazione formata da tre persone, di cui una con funzione di presidente, nominata dal comune di Montecarlo ed approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

Con i regi decreti n. 2392 del 23 dicembre 1929 e n. 1312 del 1° ottobre 1931, entrambi relativi al «riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile», la scuola della Fondazione Pellegrini-Carmignani fu annoverata fra quelli della Toscana.

L'articolo 30 dello statuto prevede inoltre che, in caso di scioglimento della Fondazione, i beni (le rendite) della stessa devono passare al comune di Montecarlo, per usi assistenziali.

Col passare degli anni e con la sopravvenuta trasformazione sociale e culturale, intorno agli anni 1970, la Fondazione è venuta a trovarsi nella impossibilità - per mancanza dei fondi necessari - di mantenere le due insegnanti per la scuola elementare, per cui la Deputazione, in data 14

settembre 1974, decise di chiudere la scuola elementare mantenendo tuttavia quella materna che rimaneva in gestione alle Suore Stimmatine.

Frattanto era stato stipulato un contratto di comodato gratuito fra la Fondazione il comune di Montecarlo e le Suore Stimmatine, per l'uso del fabbricato costituito dall'ex-convento (sede della Fondazione): le Suore Stimmatine per il loro uso e per la scuola materna, il comune di Montecarlo per attività scolastiche, culturali e assistenziali.

Nel mese di giugno 1993 le Suore Stimmatine hanno lasciato definitivamente i locali da loro usati per trasferirsi fuori del territorio del comune di Montecarlo.

La Deputazione attuale, che fu nominata dal comune di Montecarlo con deliberazione consilare n. 52 del 20 marzo 1990, resa esecutiva con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23 novembre 1991, ha preso atto che ormai la Fondazione ha esaurito gli scopi statutari, pertanto, in data 18 agosto 1993 ha deciso lo scioglimento dell'ente.

Considerato che la Fondazione Pellegrini-Carmignani ha esplicitamente carattere di istituzione pubblica volta ad espletare servizi in favore della popolazione del comune di Montecarlo, si desume che il comune di Montecarlo sia l'unico ente cui debba essere assegnato, anche in forza di quanto espressamente prevede l'articolo 30 dello statuto della Fondazione, il patrimonio della Fondazione stessa, ivi compreso il fabbricato sede dell'ente, dal momento che la Fondazione deve essere considerata estinta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La «Fondazione Pellegrini-Carmignani» con sede in Montecarlo (Lucca) già riconosciuta «Pubblica Istituzione Educativa» con regio decreto 18 dicembre 1875, è estinta.

2. I beni mobili ed immobili della Fondazione, già destinati a servizi della comunità locale per fini assistenziali ed educativi, sono attribuiti al comune di Montecarlo (Lucca).

3. Il comune di Montecarlo provvederà alla liquidazione di ogni eventuale passività che dovesse emergere a carico della Fondazione.